

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1993

che modifica la decisione 93/180/CEE del 26 marzo 1993 recante misure di protezione contro l'fta epizootica in Italia e abrogazione della decisione 93/168/CEE

(93/241/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando che dal 28 febbraio 1993 in diverse regioni italiane si sono manifestati vari focolai di fta epizootica ;

considerando che la Commissione ha mandato delle missioni in Italia per esaminare la situazione nei confronti dell'fta epizootica ;

considerando che la situazione dell'fta epizootica in Italia rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri in seguito agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati ;

considerando che, in seguito all'insorgenza di focolai di fta epizootica, la Commissione ha adottato varie decisioni, in particolare la decisione 93/180/CEE, del 26 marzo 1993, recante misure di protezione contro l'fta epizootica in Italia e abrogazione della decisione 93/168/CEE <sup>(4)</sup> ;

considerando che le misure instaurate e i provvedimenti presi dalle autorità italiane hanno consentito di limitare i focolai a determinate parti del territorio italiano ;

considerando che nuovi focolai della malattia sono stati constatati nell'Italia meridionale, in alcune delle zone sottoposte a misure restrittive ; che è opportuno mantenere tali misure in queste zone per un ulteriore periodo,

in attesa di conoscere i risultati delle indagini epidemiologiche che devono essere svolte ;

considerando che non si sono manifestati focolai nella provincia di Verona dal 27 marzo 1993, né nella provincia di Lecce dal 15 marzo 1993 ; che non si è manifestato nessun focolaio nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Taranto e Reggio di Calabria ; che le misure restrittive possono essere revocate in queste province ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

La decisione 93/180/CEE è modificata come segue :

1. All'articolo 1, paragrafi 2 e 3, i termini « 93/180/CEE della Commissione, del 26 marzo 1993 » sono seguiti dai termini « modificata dalla decisione 93/241/CEE del 30 aprile 1993 ».
2. All'articolo 2, paragrafo 3, i termini « 93/180/CEE della Commissione, del 26 marzo 1993 » sono seguiti dai termini « modificata dalla decisione 93/241/CEE del 30 aprile 1993 ».
3. All'articolo 3, paragrafo 4, i termini « 93/180/CEE della Commissione, del 26 marzo 1993 » sono seguiti dai termini « modificata dalla decisione 93/241/CEE del 30 aprile 1993 ».
4. All'articolo 4, paragrafo 4, i termini « 93/180/CEE della Commissione, del 26 marzo 1993 » sono seguiti dai termini « modificata dalla decisione 93/241/CEE del 30 aprile 1993 ».
5. All'articolo 5, paragrafo 4, i termini « 93/180/CEE della Commissione, del 26 marzo 1993 » sono seguiti dai termini « modificata dalla decisione 93/241/CEE del 30 aprile 1993 ».
6. All'articolo 6, paragrafi 3 e 4, i termini « 93/180/CEE della Commissione, del 26 marzo 1993 » sono seguiti dai termini « modificata dalla decisione 93/241/CEE del 30 aprile 1993 ».
7. All'articolo 7, paragrafo 3, i termini « 93/180/CEE della Commissione, del 26 marzo 1993 » sono seguiti dai termini « modificata dalla decisione 93/241/CEE del 30 aprile 1993 ».

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 75 del 30. 3. 1993, pag. 21.

8. All'articolo 9, paragrafo 3, i termini « 93/180/CEE della Commissione, del 26 marzo 1993 » sono seguiti dai termini « modificata dalla decisione 93/241/CEE del 30 aprile 1993 ».
9. All'articolo 13, la data « 30 aprile 1993 » è sostituita dalla data « 31 maggio 1993 ».
10. L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Articolo 2*

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

1. Parti del territorio italiano sottoposte a misure restrittive degli scambi di animali vivi sino al 1° maggio 1993.

Province di:

VERONA, TARANTO, BARI, BRINDISI, FOGGIA, LECCE, REGGIO DI CALABRIA.

2. Parti del territorio italiano sottoposte a misure restrittive degli scambi di animali vivi sino al 31 maggio 1993.

Province di:

AVELLINO	BENEVENTO
CATANZARO	CASERTA
COSENZA	NAPOLI
POTENZA	SALERNO
MATERA	

3. Parti del territorio italiano sottoposte a misure restrittive degli scambi di carni ottenute da animali originari e macellati nelle stesse zone dopo il 1° febbraio 1993 e prima del 1° maggio 1993 nonché di prodotti preparati con tali carni e di altri prodotti di origine animale elaborati nel periodo suddetto.

Province di:

VERONA, TARANTO, BARI, BRINDISI, FOGGIA, LECCE, REGGIO DI CALABRIA.

4. Parti del territorio italiano sottoposte a misure restrittive degli scambi di carni ottenute da animali originari e macellati nelle stesse zone dopo il 1° febbraio 1993 e prima del 31 maggio 1993, nonché di prodotti preparati con tali carni e di altri prodotti di origine animale elaborati nel periodo suddetto.

Province di:

AVELLINO	BENEVENTO
CATANZARO	CASERTA
COSENZA	NAPOLI
POTENZA	SALERNO
MATERA	